



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA
CATENA DI CUSTODIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE
FORESTALE (PEFC - CHAIN OF CUSTODY)

In vigore dal 10/10/2016

RINA
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE (PEFC-CHAIN OF CUSTODY)

INDICE

CAPITOLO 1 – OGGETTO	1
CAPITOLO 2 – DEFINIZIONI.....	1
CAPITOLO 3 – GENERALITA'.....	1
CAPITOLO 4 - ITER PER LA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA.....	1
CAPITOLO 5 – MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	5
CAPITOLO 6 - VERIFICHE SUPPLEMENTARI.....	6
CAPITOLO 7 – RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	6
CAPITOLO 8 – REVOCA, SOSPENSIONE O RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE	7
CAPITOLO 9 - PROROGHE	7
CAPITOLO 10 – DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA.....	7
CAPITOLO 11 – MODIFICA DELLE NORME	8
CAPITOLO 12 – USO DEL LOGO-TIPO E DEL CERTIFICATO.....	8
CAPITOLO 13 – RISERVATEZZA	9
CAPITOLO 14 – CATENA DI CUSTODIA PER SPECIFICI PROGETTI.....	9
CAPITOLO 15 RICORSI	9
CAPITOLO 16 – CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	9
CAPITOLO 17 – TRASFERIMENTO DI CERTIFICATO	9

CAPITOLO 1 – OGGETTO

1.1

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate dal RINA per il rilascio della certificazione della catena di custodia dei prodotti di origine forestale (PEFC-COC) e le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzo, nonché l'eventuale sospensione e revoca di tale certificazione.

1.2

La terminologia in uso in questo documento è conforme a quella riportata nelle norme: ITA 1002 ed ITA 1003¹.

CAPITOLO 2 – DEFINIZIONI

2.1

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes
GR: Organizzazione che richiede la certificazione di gruppo
CoC: Catena di Custodia
GVI: Gruppo di Verifica Ispettiva
NC: Non Conformità
AC: Azione Correttiva

CAPITOLO 3 – GENERALITA'

3.1

Il sistema di Certificazione previsto dal presente Regolamento costituisce un'applicazione della norma ITA 1002 ed ITA 1003 per la certificazione della catena di custodia di un'Organizzazione che opera nel campo dei prodotti di origine forestale.

Grazie a tale certificazione è possibile per un'Organizzazione che produca, trasformi, o commercializzi prodotti di origine forestale garantire la provenienza da gestione forestale sostenibile del legname da essa utilizzato attraverso la rintracciabilità della materia prima legnosa lungo la filiera secondo i requisiti riportati nei suddetti documenti.

I requisiti della catena di custodia descrivono come trasferire le informazioni sull'origine delle materie prime acquisite alle informazioni sull'origine dei prodotti dell'azienda.

3.2

L'accesso ai servizi del RINA contemplati nel presente Regolamento è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi associazione o

¹ Documento emesso da Associazione PEFC Italia e reperibile sul sito www.pefc.it

gruppo, purchè rientrante nell'ambito di applicazione dello schema della certificazione della catena di custodia dei prodotti di origine forestale di seguito denominata PEFC-CoC.

Per l'attività di certificazione il RINA applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione ad ogni tipo di prodotto.

3.3

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento il RINA non fornisce alle Organizzazioni servizi di consulenza per l'impostazione del sistema di gestione né per l'implementazione delle procedure atte a garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla norma ITA 1002 ed ITA 1003.

3.4

Per poter avviare l'iter di certificazione all'atto della verifica l'Organizzazione deve poter dimostrare la disponibilità di approvvigionamento per i gruppi di prodotto oggetto della certificazione.

CAPITOLO 4 - ITER PER LA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA

4.1

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la certificazione della catena di custodia devono fornire al RINA i dati essenziali della loro organizzazione/produzione e la localizzazione del sito o dei siti dove si realizza il prodotto oggetto della certificazione, inviando l'apposito modulo "Questionario informativo" (disponibile su richiesta), sulla base del quale viene formulata dal RINA un'offerta economica e nel quale devono essere riportati almeno i seguenti dati:

- ragione sociale, nome indirizzo del richiedente e forma giuridica;
- nominativo della persona di riferimento;
- procedure documentate di catena di custodia dell'organizzazione;
- localizzazione e caratteristiche del/i sito/i produttivo/i;
- numero di dipendenti;
- numero di siti produttivi oggetto della certificazione;
- numero e tipologia dei gruppi di prodotti oggetto della certificazione;
- metodo della catena di custodia,
- metodo di calcolo della percentuale di certificazione,
- il trasferimento della percentuale di certificazione ai prodotti in uscita,
- specifiche sulle dichiarazioni PEFC,
- l'intenzione di applicazione delle regole d'uso logo
- tipologia di certificazione (individuale, multi-sito (comprende anche il gruppo);
- specie legnose ed attività coinvolte;

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE (PEFC-CHAIN OF CUSTODY)

- livello di certificazione (ditte di utilizzazione, aziende di I lavorazione, aziende di II lavorazione, commercio, altro);
- attività date in outsourcing;
- Numero di linee produttive dedicate alla produzione di prodotti PEFC;
- N. addetti coinvolti nella PEFC;
- Dimensioni in mq sito per la parte coinvolta nella PEFC;
- Complessità dell'impianto;
- Informazioni relative alla certificazione di progetto.

Nel caso di Organizzazioni multi-sito, sono necessari anche i seguenti dati:

- Valutazione del rischio;
- La dimensione dei siti e il numero degli addetti;
- La complessità e le variazioni di flusso di materia prima e dei metodi di catena di custodia;
- Le variazioni dell'applicazione dei metodi di catena di custodia e delle definizioni di origine delle materia prima;
- Il livello di rischio di approvvigionamento di materie prima da fonti controverse;
- Le registrazioni di reclami e di altri aspetti delle azioni correttive e preventive;
- La presenza di aspetti multinazionali;
- Il numero di NC rilevate a fronte degli audit interni e la loro classificazione.

RINA effettua un'analisi iniziale nella quale verifica:

- lo scopo della certificazione sia coerente con l'accreditamento RINA;
- eventuali punti del questionario informativo non compilati o da chiarire con il cliente;
- l'esistenza delle risorse necessarie per effettuare le verifiche nei tempi previsti;
- di avere le risorse qualificate in grado di effettuare gli audits, tenendo in considerazione il settore dell'Organizzazione ed il linguaggio usato dal richiedente la certificazione (identificando la necessità di un interprete se necessario);
- se è necessario effettuare audit on site ai terzisti e predisporre un piano di campionamento dei terzisti e dei siti (in caso di organizzazioni multi-sito o di gruppo).

4.2

Le Organizzazioni formalizzano la loro richiesta inviando al RINA il modulo "Richiesta di certificazione della catena di custodia dei prodotti di origine forestale" (disponibile su richiesta) nel quale deve essere definito il prodotto oggetto della certificazione della catena di custodia dei prodotti di origine forestale.

In presenza di Organizzazioni multi sito la sede centrale firma ed invia la richiesta di certificazione a nome di tutti i siti / membri del gruppo assieme alla lista dei siti partecipanti.

Al ricevimento del modulo di richiesta e dei relativi allegati, e dopo il loro esame preliminare per verificarne la completezza, il RINA invierà

all'Organizzazione la conferma per iscritto di accettazione della richiesta stessa.

La richiesta dell'Organizzazione e la relativa accettazione da parte del RINA formalizzano contrattualmente gli interventi dell'Istituto espletati secondo il presente Regolamento.

Il RINA comunica all'Organizzazione i nomi dei tecnici incaricati della valutazione, l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina dei componenti il gruppo di valutazione giustificandone i motivi, entro 3 giorni dalla comunicazione dei nominativi.

Unitamente alla domanda o comunque prima della valutazione sul sito devono essere inviate a RINA e procedure documentate della catena di custodia PEFC.

RINA, può effettuare una revisione off-site della documentazione dell'Organizzazione prima della verifica in loco per determinare la conformità della documentazione della catena di custodia con i criteri dell'audit.

La documentazione di cui al 4.2 verrà trattenuta per uso archivio dal RINA.

RINA designa i membri del gruppo di verifica e trasmette loro le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di verifica. Sulla base delle informazioni ricevute, viene predisposto ed inviato all'organizzazione il piano di audit.

4.3

L'audit iniziale e di rinnovo sarà effettuato in loco (on-site).

Durante la visita on-site presso il sito produttivo verrà verificata:

- la conformità del processo di catena di custodia dell'organizzazione con i requisiti dello standard di catena di custodia e la relativa appendice con specifiche sulle dichiarazioni PEFC e la sua effettiva attuazione,

- la conformità del sistema di gestione dell'organizzazione con i requisiti standard di catena di custodia e la sua effettiva attuazione,

- la conformità della catena di custodia dell'organizzazione con i requisiti per evitare materie prime da fonti controverse ove applicabile e la sua effettiva attuazione,

- la conformità dell'organizzazione con le regole d'uso logo e la sua attuazione²

- che sia garantita la presenza e l'efficace applicazione di procedure adeguate a garantire la rintracciabilità dell'origine della materia prima con il metodo definito per il calcolo della materia prima certificata, la definizione dei gruppi di prodotti, la struttura organizzativa con la definizione dei ruoli e responsabilità in materia di catena di custodia, la formazione del personale coinvolto nel mantenimento di tale sistema, un sistema di audit interni, gestione

² L'uso del logo PEFC e delle dichiarazioni PEFC devono essere valutate al momento degli audit di sorveglianza, rinnovo e di trasferimento di certificato.

dei reclami e la valutazione del grado di rischio di avere fonti controverse come origine delle materie prime impiegate, il rispetto dei requisiti sociali, di salute e di sicurezza sul lavoro come previsto dalla norma ITA 1002 nonché la conoscenza in merito alle corrette modalità d'uso del logo.

4.4

In presenza di richiedenti associati l'audit sul sito è condotto per campionamento. Il campionamento coprirà tutte le tipologie di Organizzazioni richiedenti (ditte di utilizzazione, aziende di lavorazione, aziende di lavorazione, commercio, altro).

Il campione deve essere determinato separatamente per i siti che utilizzano diversi metodi di catena di custodia.

Il campione deve essere in parte selettivo sulla base dei fattori elencati nella ITA 1003 e in parte non selettivo, e dovrebbe portare a una serie di siti diversi selezionati, senza escludere l'elemento casuale di campionamento.

Almeno il 25% del campione deve essere selezionato in modo casuale. La sede centrale del Gruppo o Multi-sito richiedente viene sempre verificata nel corso di ogni audit iniziale, di sorveglianza e di rinnovo come parte del campione.

Il campione minimo³ per ogni audit è:

-Audit iniziale: $y=\sqrt{x}$,

-Audit di sorveglianza: $y=0,6\sqrt{x}$.

-Audit di rinnovo: la dimensione del campione dovrebbe essere la stessa che per un audit iniziale.

Tuttavia, se il sistema di catena di custodia ha dimostrato di essere efficace per un periodo di tre anni (il sistema di catena di custodia non è mai stato sospeso), la dimensione del campione potrebbe essere ridotta di un fattore di 0,8, cioè: ($y = 0,8 \sqrt{x}$).

dove:

x indica, arrotondata all'intero superiore, il numero di aziende da sottoporre ad audit;

y indica il numero di siti da visitare.

RINA si riserva la facoltà di verificare nell'arco di validità quinquennale, almeno una volta, tutti i siti produttivi oggetto della certificazione.

Qualora l'Organizzazione intenda aggiungere ai siti già certificati un ulteriore lotto di siti, il nuovo lotto sarà considerato indipendentemente da quelli precedentemente certificati. Per i successivi audit di sorveglianza si considerano poi il totale dei siti.

L'Organizzazione deve informare RINA circa la chiusura, l'istituzione o il cambiamento di attività dei siti. La mancata presentazione di tali informazioni sarà considerata come un cattivo uso del certificato, pertanto RINA provvederà alla sospensione del certificato.

³ Requisiti basati sull'esempio di un'attività a rischio da basso a medio con meno di 50 dipendenti (a tempo pieno) in ogni sito,

RINA prima di avviare il processo di valutazione verificherà che i criteri di ammissibilità stabiliti nella ITA 1003 e nella ITA 1002 siano soddisfatti.

Se anche uno dei criteri di ammissibilità per l'Organizzazione multi-sito non è soddisfatto, RINA non potrà procedere alla valutazione.

Il certificato non sarà emesso se durante l'audit dovessero emergere non conformità in relazione a questi criteri di ammissibilità.

4.5

RINA si riserva il diritto di effettuare audit on-site presso i terzi che etichettino direttamente il prodotto e/o effettuino una parte della produzione per conto dell'Organizzazione richiedente la certificazione di catena di custodia.

In generale sono oggetto di audit on-site tutti i terzi che:

- effettuino una grande quantità di attività associate alla produzione;
- classifichino o smistino il materiale durante il processo loro appaltato;
- etichettino il prodotto durante il processo loro appaltato;
- non restituiscano fisicamente il prodotto certificato PEFC dopo l'effettuazione del processo loro appaltato.

L'Organizzazione è pertanto tenuta ad informare i propri terzi in merito a tale necessità ed a riceverne il loro consenso.

4.6

Al termine della visita di valutazione sarà consegnata all'Organizzazione una copia del rapporto di verifica ispettiva, sul quale saranno tra l'altro riportate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate.

L'Organizzazione potrà annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle non conformità o ai rilievi espressi dai tecnici del RINA, su apposito spazio del rapporto di verifica ispettiva.

Il contenuto del rapporto sarà successivamente confermato dal RINA tramite comunicazione scritta.

In assenza di comunicazione scritta da parte del RINA il rapporto si ritiene confermato dopo 5 giorni dalla sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, dovrà proporre al RINA le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione nell'apposito campo all'interno del rapporto di verifica. L'accettazione di tali proposte verrà comunicata dal RINA all'Organizzazione.

In caso di prima certificazione e rinnovo, non potranno essere rilasciati certificati se le non conformità maggiori e minori individuate non sono state corrette e la/e azione/i correttiva/e verificata/e da RINA.

4.7

E' considerata non conformità maggiore:

- la mancanza o l'insufficiente attuazione e mantenimento di uno o più requisiti dello standard di catena di custodia PEFC, che può comportare un rischio sistemico per la funzione e l'efficacia della catena di custodia e/o che abbia effetto sulla fiducia sulle dichiarazioni dell'organizzazione cliente sulla materia prima certificata⁴
- una situazione che potrebbe provocare:
 - o il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento RINA per la certificazione della catena di custodia per il settore del legno;
 - o una grave deficienza, a giudizio del GVI sulla base della sua esperienza, nell'implementazione delle procedure a discapito della garanzia della rintracciabilità dell'origine della materia prima legnosa impiegata.

E' considerata non conformità minore:

- una mancanza nel soddisfare i requisiti dello standard catena di custodia PEFC che può non comportare alcun rischio sistemico per la funzione e l'efficacia della catena di custodia e/o che abbia effetto sulla fiducia sulle dichiarazioni dell'organizzazione cliente sulla materia prima certificata.

E' considerata una Osservazione:

- un'evidenza di valutazione che non costituisce una non conformità, ma è identificato dal gruppo di audit come un'opportunità di miglioramento.

Non conformità maggiori o minori possono scaturire anche dal mancato rispetto totale o parziale del presente documento.

Le non-conformità relative alle organizzazioni di gruppo o multi sito sono registrate all'interno del rapporto di verifica, suddivise secondo:

- non-conformità riscontrate a livello di ufficio centrale e potenzialmente causate da:
 - o incapacità di ricoprire la responsabilità a livello di ufficio centrale (ad es. amministrazione, ispezioni interne, mantenimento delle registrazioni, uso del marchio);
 - o incapacità di assicurare che i siti rientranti nello scopo di certificazione siano conformi alle richieste di azione correttiva emesse dall'ente di certificazione o dall'ufficio centrale;

⁴ Una non conformità maggiore può essere una non conformità singola o un numero di non conformità minori correlate, che se considerate in totale vanno a costituire una non conformità maggiore

- o insufficienza nella responsabilità di sito, sufficienti per numero a dimostrare che il controllo da parte dell'Organizzazione è venuto meno.
- non conformità riscontrate a livello di sito potrebbero essere causate da:
 - o incapacità di ricoprire la responsabilità a livello di sito (ad esempio: comunicazione tempestiva di adeguate informazioni, efficaci risposte a azioni correttive interne, corretto uso del marchio ecc.);
 - o mancato rispetto dei requisiti dello standard PEFC di riferimento applicabile da parte del sito operativo.

4.8

Le azioni correttive, sia per le NC maggiori che per le NC minori, devono essere definite dall'Organizzazione entro 10 giorni dall'emissione delle corrispondenti NC ed approvate da RINA prima che il certificato sia emesso.

Le non conformità maggiori e minori devono essere corrette e la/e azione/i correttiva/e verificata/e da RINA prima di concedere una certificazione e rinnovo .

In tali casi, entro 3 mesi, dovrà essere effettuata una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione della catena di custodia viene ripreso. La verifica supplementare potrà essere effettuata on site o off site a seconda della tipologia di rilievi e quindi della necessità o meno di effettuare nuovamente il sopralluogo. La decisione in merito alla modalità dello svolgimento della verifica supplementare verrà presa da RINA, valutando caso per caso.

Qualora il termine dei 3 mesi venga superato senza che sia stato possibile avere un riscontro dell'applicazione delle azioni correttive proposte, il processo di certificazione viene sospeso e sottoposto a completo riesame entro un termine di 12 mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di 12 mesi senza conclusione positiva della valutazione, il RINA si riserva di chiudere la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione del RINA dovrà ripetere l'intero iter di certificazione presentando una nuova richiesta.

I suddetti termini temporali potranno in casi particolari essere variati, a giudizio del RINA e su richiesta motivata dell'Organizzazione.

4.9

In caso di esito positivo della verifica on site, la documentazione prodotta dal gruppo di verifica viene sottoposta ad una verifica tecnica indipendente. Il tecnico incaricato di effettuare tale verifica finale sulla documentazione predisposta dal gruppo di verifica può

sollevare ulteriori richieste di chiarimento o modificare la classificazione di uno o più rilievi individuati dai verificatori.

Nel caso di eventuale decisione di non rilascio del certificato, RINA provvede a darne comunicazione scritta all'organizzazione indicando le relative ragioni. L'organizzazione è tenuta al pagamento delle attività di verifica previste da offerta accettata, anche in caso di esito negativo dell'iter certificativo.

Al completamento con esito favorevole degli accertamenti verrà rilasciato un certificato di conformità allo schema PEFC-CoC che avrà validità quinquennale. L'esito della decisione viene comunicato al richiedente con l'invio del certificato ed a PEFC-Italia (Ente normatore) attraverso l'invio dei dati identificativi del certificato.

4.10

Il certificato conterrà sia in italiano che in inglese le seguenti informazioni:

- identificazione dell'organismo di certificazione;
- la ragione sociale;
- il rappresentante legale dell'organizzazione richiedente;
- gli eventuali aderenti al gruppo o multisito;
- il campo di applicazione (identificazione dello standard di catena di custodia, metodo applicato di catena di custodia, specifica sulla dichiarazione PEFC applicata e prodotti oggetto della catena di custodia);
- le norme di riferimento con la revisione vigente;
- il livello di certificazione;
- il metodo (separazione fisica-percentuale)/approccio CoC (percentuale semplice-percentuale media mobile);
- il numero del certificato;
- la data di emissione;
- la data di scadenza;
- informazioni sull'accREDITAMENTO nazionale (incluso numero di accREDITAMENTO e la denominazione dell'Organismo di accREDITAMENTO e di quello RINA).

In caso di certificazione multi-sito, RINA emetterà un singolo certificato con il nome e l'indirizzo della sede centrale dell'organizzazione. RINA emetterà un elenco di tutti i siti a cui il certificato si riferisce, o sul certificato stesso o in un allegato o come altrimenti riportato nel certificato. Il campo di applicazione o altro riferimento sul certificato deve chiarire che le attività di certificazione sono svolte dalla rete dei siti nella lista.

Se i singoli siti applicano diversi metodi di catena di custodia o definizioni di origine delle materie prime, RINA indicherà chiaramente l'applicazione dello standard di catena di custodia nel certificato e in qualsiasi appendice per i singoli siti.

Un sub-certificato può essere rilasciato all'organizzazione per ciascun sito coperto dalla certificazione, a condizione che esso contenga lo stesso campo di applicazione, o un sotto-campo di applicazione di tale campo di applicazione, e comprenda un riferimento chiaro al certificato principale.

Il certificato verrà ritirato nella sua interezza, se l'ufficio centrale o uno qualsiasi dei siti non soddisfano i criteri necessari per il mantenimento del certificato.

L'elenco dei siti deve essere tenuto aggiornato da RINA. A tal fine, RINA richiede all'organizzazione di informarlo circa la chiusura, l'istituzione, o il cambiamento di attività dei siti. La mancata presentazione di tali informazioni sarà considerata come un cattivo uso del certificato, pertanto RINA provvederà alla sospensione del certificato.

Siti aggiuntivi possono essere aggiunti ad un certificato esistente come il risultato di attività di sorveglianza/valutazione.

4.11

Previo accordo con l'Organizzazione potrà essere effettuata una verifica preliminare sul sito per verificare lo stato generale di applicazione dello schema PEFC-CoC stesso.

CAPITOLO 5 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

5.1

Successivamente al rilascio della certificazione, allo scopo di verificare che il sistema della catena di custodia (CoC) si mantenga conforme ai requisiti previsti dalla norma viene effettuata una verifica di sorveglianza con cadenza almeno annuale.

L'organizzazione è tenuta all'invio a RINA del questionario compilato solo nel caso di modifiche a quanto in precedenza dichiarato.

Inoltre durante gli audit di sorveglianza viene verificata la chiusura delle NC riscontrate durante l'audit precedente, le AC proposte ed attuate, ed i siti non campionati in precedenza, in caso di multi-sito/gruppo. La durata degli audit di sorveglianza e le modalità di campionamento dei siti sono effettuati secondo quanto descritto dalla norma ITA 1003.

Gli audit sono condotti in conformità alla norma UNI EN ISO 19011, come richiesto dalla stessa norma.

A buon esito dell'audit on site viene rilasciato all'organizzazione un rapporto di verifica contenente gli eventuali rilievi emersi.

Le NC di tipo minore possono essere chiuse entro un anno di tempo e verificate durante l'audit di sorveglianza annuale.

La mancata risoluzione di una NC minore comporta la sua reimmissione come NC maggiore e dovrà pertanto venire risolta entro i successivi 3 mesi, come sopra descritto.

La chiusura delle non conformità maggiori avviene secondo le stesse modalità descritte per la prima certificazione.

A buon esito dell'audit on site, la documentazione prodotta dal gruppo di verifica viene sottoposta ad una verifica tecnica indipendente. Il tecnico incaricato di effettuare tale verifica finale sulla documentazione predisposta dal gruppo di verifica può sollevare ulteriori richieste di chiarimento o modificare la classificazione di uno o più rilievi individuati dai verificatori. Nel caso di eventuale decisione di non mantenimento del certificato, RINA provvede a darne comunicazione scritta all'organizzazione indicando le relative ragioni. L'organizzazione è tenuta al

pagamento delle attività di verifica previste da offerta accettata, anche in caso di esito negativo dell'attività di sorveglianza.

Non potranno essere mantenuti i certificati se non sono state proposte dall'Organizzazione ed accettate da RINA le azioni correttive relative alle NC individuate.

L'azienda ha tre mesi di tempo per risolvere le NC di tipo maggiore, la mancata risoluzione comporta l'immediata sospensione del certificato.

Nel caso di cambio del campo di applicazione del certificato, ad esempio per aumenti/riduzione dei gruppi di prodotti, RINA, a buon esito dell'audit on site di sorveglianza ed a fronte del positivo riscontro della verifica tecnica indipendente, riemette il certificato con le opportune modifiche.

L'annuale audit di sorveglianza presso la sede dell'Organizzazione può essere sostituita da altre tecniche di audit, come ad esempio la revisione della documentazione e delle registrazioni.

Tale sostituzione può avvenire se:

a) RINA può dimostrare che le tecniche di audit utilizzate forniscono sufficiente fiducia sulla conformità dell'entità certificata con i criteri di certificazione,

b) l'Organizzazione è una microimpresa⁵,

c) nessuna non conformità è stata notificata nel corso del precedente audit iniziale, di sorveglianza o di rinnovo,

d) l'approvvigionamento dell'Organizzazione non comprende forniture ad alto rischio, e

e) l'Organizzazione fornisce a RINA tutte le singole registrazioni che devono essere conservate secondo lo standard di catena di custodia o un elenco di tutte le registrazioni che permettono all'organismo di certificazione di istituire un campionamento indipendente.

L'audit di sorveglianza in loco può anche essere evitato e sostituito con altra tecnica di audit, come ad esempio la revisione della documentazione e delle registrazioni, quando le registrazioni presentate forniscono una prova sufficiente del fatto che l'organizzazione non si è approvvigionata e non ha fatto dichiarazioni su materie prime certificate dall'ultimo audit di certificazione, di sorveglianza o di rinnovo.

Il periodo tra gli audit di sorveglianza in loco non deve comunque essere superiore a due anni.

CAPITOLO 6 - VERIFICHE SUPPLEMENTARI

L'Organizzazione deve avvisare RINA di eventuali cambi o necessità di estendere lo scopo del suo certificato. Le verifiche supplementari possono essere documentali o prevedere un audit on-site.

Verifiche supplementari on-site possono essere effettuate in caso di:

- verifica dell'implementazione delle azioni correttive relative a NC maggiori e minori, per la

⁵ È definita microimpresa un'organizzazione avente meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o bilancio globale minore di 2 milioni di euro, o l'equivalente nella valuta nazionale

concessione della certificazione e rinnovo, entro 3 mesi dalla data in cui tali NC sono state emesse;

- richiesta di pre-audit atto a valutare se l'azienda è pronta per affrontare la verifica di certificazione;
- eventuali segnalazioni pervenute a RINA riguardanti il mancato rispetto da parte dell'Organizzazione certificata di uno o più requisiti dello standard PEFC per la Catena di Custodia;
- richieste di modifica del certificato che non comportino una variazione del numero di gg/uomo.

Nel caso sia prossima la verifica di sorveglianza, le eventuali richieste di estensione o modifica al certificato stesso possono essere prese in carico durante tale verifica.

La richiesta di estensione dello scopo della certificazione in caso di nuovi siti per certificazioni di gruppo o multi-sito, o nuovi prodotti oggetto di certificazione, potrebbe non poter essere gestita come audit supplementare, ma bensì come nuova certificazione.

Il cambio di scopo può essere effettuato solo se esso non include o non prevede un'estensione della data di scadenza del certificato oltre il periodo di tempo per cui era stato originariamente emesso.

RINA si riserva il diritto di effettuare una visita ispettiva sul sito prima di decidere in merito alla richiesta di modifica dello scopo del certificato.

In particolare per ogni cambiamento per il quale è richiesto un audit supplementare da parte di RINA, l'Organizzazione non può rilasciare alcun certificato riguardante prodotti certificati derivanti da tali cambiamenti finché RINA non avrà notificato all'Organizzazione tale possibilità.

In caso di esito positivo della visita, RINA modifica lo scopo del certificato precedentemente emesso, richiede all'Organizzazione di distruggere le copie del certificato precedente in suo possesso ed emette un nuovo certificato.

CAPITOLO 7 – RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

7.1

Alla scadenza della validità del certificato, 5 anni, viene effettuato un audit di rinnovo della certificazione. Tale audit viene effettuato sempre in conformità alla norma ISO 19011 ed utilizzando, per le aziende di gruppo o multisito, le modalità di campionamento previste all'interno della norma ITA 1003.

7.2

L'audit di rinnovo viene condotto seguendo le stesse modalità previste per l'audit di prima certificazione ed è finalizzato a verificare gli stessi elementi di verifica oggetto dell'audit di prima certificazione.

CAPITOLO 8 – REVOCA, SOSPENSIONE O RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE

8.1

Qualora durante una delle verifiche di mantenimento della certificazione si riscontrino una delle seguenti situazioni:

- utilizzo o pubblicizzazione impropria o ingannevole della certificazione ottenuta da parte dell'Organizzazione;
- impedimento da parte dell'Organizzazione allo svolgimento dell'attività di audit;
- mancato rispetto degli impegni finanziari assunti dall'Organizzazione al momento della definizione del contratto con RINA;
- individuazione di NC particolarmente gravi;
- mancata implementazione da parte dell'Organizzazione delle AC a seguito di NC particolarmente gravi rilevate;
- utilizzo del logo PEFC senza aver ottenuto la licenza d'uso da parte del PEFC Italia o per inadempimento nel pagamento della quota annuale per l'uso del logo;
- ogni altra situazione prevista all'interno del documento "Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale".

Il certificato viene sospeso. Il provvedimento di sospensione viene notificato all'Organizzazione ed a PEFC-Italia. L'Organizzazione ha 3 mesi di tempo entro i quali dovranno essere intraprese le necessarie AC e dovrà essere effettuato un audit supplementare; a fronte dell'esito positivo di tale audit potrà essere revocata la sospensione.

Nel caso non si possa procedere alla rimozione dei motivi che hanno causato la sospensione del certificato entro 3 mesi, il certificato viene revocato ed interdetto il suo utilizzo.

Nel periodo che intercorre tra la sospensione del certificato e la revoca della sospensione i prodotti ottenuti non possono essere dichiarati conformi.

La revoca della certificazione comporta l'immediato divieto da parte dell'Organizzazione di utilizzare il certificato stesso e/o il divieto di utilizzo di tutti gli attestati di adesione nel caso di aziende di gruppo o multisito.

Dal momento della sospensione, ritiro del certificato, cessazione del contratto per rinuncia o per scadenza dei termini di validità il cliente dovrà:

- cessare immediatamente di utilizzare qualsiasi marchi PEFC su prodotti e/o materiale promozionale;
- cessare immediatamente di vendere i prodotti che sono stati in precedenza etichettati e marcati usando il marchio PEFC;
- cessare immediatamente di usare le dichiarazioni che facciano supporre che l'Organizzazione rispetta i requisiti per la certificazione.

Inoltre in caso di ritiro della certificazione, l'Organizzazione dovrà:

- ritornare il certificato a RINA e impegnarsi a distruggere ogni copia elettronica e cartacea in suo possesso;
- rimuovere a sue spese il marchio PEFC, le dichiarazioni PEFC, il logo RINA da ogni prodotto, documento, materiale pubblicitario.

Le decisioni di revoca con le loro motivazioni vengono comunicate sia all'Organizzazione interessata che a PEFC-Italia.

In caso di certificato revocato o scaduto, i prodotti certificati che hanno lasciato l'Organizzazione quando il certificato era ancora in corso di validità restano certificati anche dopo che il certificato è stato revocato o è scaduto; viceversa i prodotti che non hanno ancora lasciato l'Organizzazione certificata al momento della revoca o scadenza della validità del certificato, non possono più essere considerati prodotti certificati con effetto immediato.

8.2

L'Organizzazione può rinunciare alla sua certificazione in ogni momento notificando per iscritto tale volontà al RINA.

RINA provvederà a comunicare tale rinuncia a PEFC-Italia.

CAPITOLO 9 - PROROGHE

L'Organizzazione può richiedere a RINA tramite richiesta scritta per giustificati motivi (mancanza di commesse; grosse modifiche organizzative, altro), un rinvio non superiore a tre mesi degli audit di sorveglianza. Sarà cura di RINA valutare tale richiesta e decidere in merito alla concessione o meno della proroga.

CAPITOLO 10 – DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA

10.1

L'Organizzazione ha il diritto di:

- pubblicizzare l'ottenimento della certificazione PEFC, sempre nel rispetto delle modalità di utilizzo del logo previste dalla norma PEFC di riferimento e dal presente Regolamento.

10.2

L'Organizzazione ha il dovere di:

- non utilizzare la certificazione su prodotti che non sono oggetto della certificazione o da indurre un simile sospetto;
- non trasferire la certificazione acquisita salvo nell'eventualità di cessione o trasformazione dell'Organizzazione. In questo caso l'Organizzazione s'impegna a darne tempestiva informazione a RINA, che provvede a prenderne nota dopo aver

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE (PEFC-CHAIN OF CUSTODY)

- accertato l'assenza di modifiche del sistema di controllo della catena di custodia;
- mantenere attivo il proprio sistema di catena di custodia durante gli anni di validità della certificazione;
- utilizzare in modo corretto il logo PEFC, nel rispetto dei requisiti di utilizzo specificati nel presente regolamento e nelle norme PEFC di riferimento;
- informare RINA circa ogni modifica riguardante l'organizzazione (gestione aziendale, risorse umane, processi produttivi ecc.);
- rispettare sempre i requisiti di certificazione, anche in caso di modifiche comunicate a RINA;
- fornire adeguato supporto al team di verifica durante l'audit di prima certificazione e successivi di mantenimento, consentendo inoltre l'accesso ai locali ed uffici, siti produttivi, prodotti e documenti oggetto della verifica, compresi quelli dei subappaltatori;
- attuare le AC proposte a fronte delle NC individuate durante gli audit;
- consentire l'accesso ai siti ed ad informazioni confidenziali (anche dei subappaltatori) ai rappresentanti autorizzati degli enti di accreditamento;
- onorare gli oneri previsti a livello contrattuale anche qualora la certificazione venisse non concessa, revocata, sospesa;
- garantire la possibilità di effettuare verifiche on-site presso i loro terzi;
- adeguare secondo le tempistiche previste dal presente regolamento, il proprio sistema di catena di custodia in funzione delle modifiche alla normativa di riferimento/regolamento RINA.

CAPITOLO 11 – MODIFICA DELLE NORME

11.1

RINA si riserva di comunicare alle Organizzazioni clienti ogni modifica/aggiornamento significativo delle norme di riferimento relative alla catena di custodia, precisandone le azioni richieste e le tempistiche per attuarle.

Salvo diverse disposizioni, l'Organizzazione avrà a disposizione 12 mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti PEFC ed alle conseguenti modifiche al presente regolamento.

L'Organizzazione può decidere di adeguarsi alle nuove disposizioni o di rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a RINA.

CAPITOLO 12 – USO DEL LOGO-TIPO E DEL CERTIFICATO

12.1

Il logo PEFC sul certificato si riferisce solo alla conformità dell'Organizzazione al sistema di

certificazione PEFC e non fornisce all'Organizzazione il diritto di utilizzare il logo PEFC.

L'uso del logo viene rilasciato da PEFC-Italia.

Il logo PEFC può essere utilizzato dal detentore del certificato:

- in maniera combinata con il logo RINA;
- in maniera combinata con eventuali marchi individuali o collettivi.

Il logo può essere accompagnato da tre dichiarazioni:

- "Questo prodotto (o una sua parte o nome del prodotto) è realizzato con materie prime da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate" (dicitura su prodotti certificati PEFC);
- "Questo prodotto (o una sua parte o nome del prodotto) è realizzato con materie prime da foreste gestite in maniera sostenibile, riciclata e fonti controllate" (dicitura su prodotti certificati PEFC);
- "Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste" (dicitura per utilizzo del logo fuori del prodotto).

In aggiunta alla dicitura sopra indicata, viene inserita anche la dichiarazione:

- "X% PEFC certified" per le etichette di prodotti certificati PEFC.
- "Fonti Controllate PEFC" per le etichette di prodotti cui è stata applicata la DDS PEFC.

Il Logo PEFC può essere usato:

- direttamente sul prodotto (prodotti senza imballo, sui prodotti in imballo individuale, contenitori, incarti ecc., oppure su grandi scatole, casse ecc. usate per il trasporto dei prodotti);
- sulla documentazione associata al prodotto (ad es. fatture, documenti di trasporto, pubblicità, brochure ecc.) dove l'uso del logo fa riferimento a specifici prodotti.

Qualsiasi uso che può essere ricevuto o interpretato dall'acquirente o dal pubblico come riferito ad uno specifico prodotto e/o all'origine della materia prima contenuta nel prodotto è considerato come un uso sul prodotto.

Qualora l'Organizzazione certificata voglia effettuare utilizzi diversi da quelli previsti dalle dichiarazioni sopraccitate, questi dovranno essere approvati da PEFC-Italia.

Le dichiarazioni ufficiali sono scritte in inglese, ma sono consentite le traduzioni, se e nelle modalità approvate dal Consiglio del PEFC.

Utilizzi diversi da quelli sopradescritti devono essere approvati da PEFC-Italia e in ultima istanza dall'Assemblea Generale del PEFC.

RINA controllerà l'utilizzo del logo concesso alle singole aziende ed alle Organizzazioni con certificazione di gruppo/multi-sito.

12.2

Tramite un contratto scritto PEFC-Italia gestisce i diritti per l'uso del logo PEFC.

La singola azienda certificata o l'Organizzazione che ha ottenuto la certificazione di gruppo o multisito può richiedere a PEFC-Italia una sublicenza per l'uso del logo. L'Organizzazione che ha ottenuto la certificazione di gruppo o multisito può concedere l'uso del logo ai propri associati qualora ne facciano richiesta e siano inclusi nella certificazione, tramite un contratto scritto nel quale deve essere riportato anche il regolamento d'uso del logo stesso.

I licenziatari delle sub licenze dovranno verificare il corretto uso del logo da parte delle Organizzazioni a cui loro stessi hanno concesso le sottolicenze, come da regolamento allegato nel contratto di sub licenza.

CAPITOLO 13 – RISERVATEZZA

13.1

Le informazioni acquisite nel corso delle attività svolte dal RINA e relative alla certificazione della catena di custodia, sono considerate e trattate come riservate.

CAPITOLO 14 – CATENA DI CUSTODIA PER SPECIFICI PROGETTI

Un progetto è un prodotto tangibile chiaramente definito, o un gruppo di prodotti correlati che costituiscono un'unità funzionale, fabbricati e/o assemblati in un sito particolare.

Il progetto quindi può riguardare più prodotti (ad esempio diversi edifici) purchè tutti insieme costituiscano una sola unità funzionale.

La catena di custodia per un progetto è basata sul contributo totale di materie prime certificate per il progetto nel suo complesso che permette un'unica dichiarazione da effettuare per la proporzione di materie prime certificate coinvolte.

Il periodo di tempo della certificazione di progetto non è limitato e corrisponde alla durata della costruzione ed al monitoraggio del progetto. Nel caso della catena di custodia per specifici progetti non son pertanto previste visite di mantenimento.

E' prevista una valutazione documentale con valutazione della relazione di progetto ed un audit on-site.

E' possibile ottenere un certificato di Catena di Custodia prima del completamento del progetto, purchè il contenuto previsto di materie prime certificate da utilizzare sia desunto da impegni assunti durante la fase di pianificazione attraverso specifiche tecniche e contratti con i fornitori. In questo caso RINA effettuerà una visita on-site a progetto concluso finalizzata a verificare la rispondenza tra le dichiarazioni in fase di progettazione ed il calcolo finale di materia prima certificata presente nel progetto.

CAPITOLO 15 RICORSI

15.1

L'Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni del RINA, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione.

Il RINA esaminerà il ricorso entro 2 mesi dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti dell'Organizzazione.

15.2

Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell'Organizzazione salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

CAPITOLO 16 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

16.1

Per le condizioni contrattuali trovano applicazioni le disposizioni contenute nel documento RINA "Condizioni Generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale", nell'edizione in vigore disponibile dal sito www.rina.org.

CAPITOLO 17 – TRASFERIMENTO DI CERTIFICATO

Il certificato PEFC può essere trasferito solo se:

- è in corso di validità;
- non ha NC maggiori pendenti dal precedente OdC;
- i report relativi all'ultima certificazione, alla ricertificazione o al successivo audit di sorveglianza sono disponibili;
- l'audit di sorveglianza non va oltre i termini previsti.

Il certificato sarà trasferito solo a valle del positivo esito del sopralluogo on site, durante il quale, oltre al controllo del rispetto dei requisiti dello standard PEFC di certificazione, verrà anche verificata la presa in carico di eventuali NC minori e/o osservazioni pendenti, rilasciate dal precedente OdC.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI
CUSTODIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE (PEFC-CHAIN OF CUSTODY)

Pubblicazione: RC/C 58
Edizione Italiana

RINA
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici